SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 24 gennaio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

08A00377

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 29 novembre 2007, n. **263.**

Regolamento recante: «Disciplina delle modalità procedimentali per l'inclusione ed il mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie, ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27».

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ed in particolare l'articolo 1-*bis*, comma 5, concernente le modalità procedimentali per l'inclusione delle scuole non paritarie in un apposito elenco regionale, da definirsi con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'articolo 1, comma 7, concernente l'istituzione del Ministero della pubblica istruzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 ottobre 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Procedure per l'iscrizione negli elenchi regionali delle scuole non paritarie

1. L'iscrizione nell'elenco regionale delle scuole non paritarie è disposta, su domanda, dall'ufficio scolastico regionale competente per territorio.

2. La domanda è presentata dal gestore o dal rappresentante legale del gestore all'ufficio scolastico della regione in cui la scuola ha sede, entro il termine del 31 marzo di ciascun anno. Essa contiene la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 1-*bis*, comma 4, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

3. Alla domanda deve essere allegata, in particolare, la documentazione riguardante:

a) la predisposizione di un progetto educativo della scuola, adottato in armonia con i principi costituzionali;

b) la predisposizione delle linee essenziali del piano dell'offerta formativa elaborato in conformità agli ordinamenti vigenti;

c) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza di locali scolastici e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti.

4. Per le scuole dell'infanzia che richiedono l'iscrizione negli elenchi regionali delle scuole non paritarie, si prescinde dal possesso del requisito relativo alla correlazione dell'attività didattica al conseguimento di un titolo di studio.

5. L'ufficio scolastico regionale procede alla verifica della documentazione fatta pervenire dalla scuola circa il possesso dei requisiti dichiarati e, in caso di riscontro positivo, entro il successivo 30 giugno iscrive la scuola nell'elenco regionale delle scuole non paritarie.

6. L'ufficio scolastico regionale, entro il medesimo termine del 30 giugno, comunica alla scuola che ha prodotto domanda l'esito positivo o negativo del procedimento.

7. L'amministrazione è tenuta ad effettuare, entro il termine del 30 novembre successivo alla data di scadenza per la presentazione della domanda, appositi accertamenti ispettivi. Nel caso in cui tali accertamenti attestino la mancanza di uno o più requisiti richiesti dalla legge e dichiarati nella domanda, l'ufficio scolastico regionale dispone la cancellazione della scuola dall'elenco regionale, dandone comunicazione alla scuola interessata.

8. L'elenco regionale delle scuole non paritarie è aggiornato e pubblicato all'albo entro il 30 giugno di ciascun anno.

Art. 2.

Riconoscimento della condizione di scuola non paritaria

1. L'iscrizione nell'elenco regionale delle scuole non paritarie disposta dal competente ufficio scolastico regionale comporta, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, il riconoscimento della condizione di scuola non paritaria con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di scadenza per la presentazione della domanda.

Art. 3.

Mantenimento e cancellazione dell'iscrizione negli elenchi regionali

1. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale, la scuola non paritaria deve dichiarare espressamente al competente ufficio scolastico regionale, entro il termine del 31 marzo di ciascun triennio successivo alla prima iscrizione, la propria volontà di restare iscritta nell'elenco regionale e la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti ed elencati all'articolo 1. In caso di mancata dichiarazione, l'ufficio scolastico regionale invita la scuola interessata, mediante comunicazione formale, a provvedere al suddetto adempimento entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, scaduto il quale, senza che la scuola abbia presentato la prescritta dichiarazione, ne dispone la cancellazione dall'elenco regionale delle scuole non paritarie, dandone comunicazione formale alla scuola medesima.

2. La scuola non paritaria iscritta nell'elenco regionale è tenuta a comunicare tempestivamente al competente ufficio scolastico regionale ogni variazione riguardante la gestione, la sede, l'organizzazione e il funzionamento della scuola stessa, ai fini delle conseguenti verifiche da parte dell'ufficio scolastico regionale in ordine alla permanenza dei requisiti prescritti. Devono comunque essere comunicate entro il termine di cui all'articolo 1, comma 2, le variazioni riguardanti l'istituzione di indirizzi diversi o di corsi serali.

3. Nel caso di istituzione di corsi di tipologia ordinamentale diversa, deve essere presentata una nuova domanda di iscrizione nell'elenco regionale delle scuole non paritarie, secondo le modalità di cui al presente regolamento.

4. Nel caso di trasferimento della sede scolastica in altra regione, deve essere presentata una nuova domanda d'iscrizione nell'elenco delle scuole non paritarie all'Ufficio scolastico competente per territorio.

5. L'ufficio scolastico regionale accerta la veridicità delle dichiarazioni prodotte nei tempi prescritti da ciascuna scuola non paritaria iscritta nell'elenco regionale e, nel caso accerti la sopravvenuta carenza di uno o più dei requisiti richiesti, invita la scuola a ripristinare il requisito o i requisiti mancanti entro il termine di trenta giorni, scaduto il quale effettua gli opportuni accertamenti e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione della scuola interessata dall'elenco regionale, dandone comunicazione alla scuola stessa.

Art. 4.

Norme finali

1. Per l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento sono dettate apposite linee guida di attuazione.

2. Sono fatte salve le competenze esercitate, nella materia oggetto del presente regolamento, dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

3. I provvedimenti adottati dagli uffici scolastici regionali ai sensi del presente regolamento sono definitivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà pubblicato nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 novembre 2007

Il Ministro: FIORONI

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 197

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

— Il testo dell'art. 1-*bis*, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante: «Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è il seguente:

«Art. 1-*bis. (Norme in materia di scuole non statali).* — 1-4. *(Omissis).*

5. Le scuole non paritarie che presentino le condizioni di cui al comma 4 sono incluse in un apposito elenco affisso all'albo dell'ufficio scolastico regionale. Lo stesso ufficio vigila sulla sussistenza e sulla permanenza delle predette condizioni, il cui venir meno comporta la cancellazione dall'elenco. Le modalità procedimentali per l'inclusione nell'elenco e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né intermedi, né finali. Esse non possono assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti a quelle previste dall'ordinamento vigente per le istituzioni scolastiche statali o paritarie e devono indicare nella propria denominazione la condizione di scuola non paritaria. Le sedi e le attività d'insegnamento che non presentino le condizioni di cui al comma 4 non possono assumere la denominazione di "scuola" e non possono comunque essere sedi di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Per le scuole dell'infanzia non paritarie si prescinde dalla finalità correlata al conseguimento di un titolo di studio, di cui alla lettera *a)* del comma 4.».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1-2. *(Omissis).*

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 1994, n. 115, supplemento ordinario.

— La legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 marzo 2000, n. 67.

— Il testo dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è il seguente:

«7. È istituito il Ministero della pubblica istruzione. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'art. 50, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ad eccezione di quelle riguardanti le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1-*bis*, commi 4 e 5, del citato decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante: «Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità», convertito, con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è il seguente:

«Art. 1-*bis (Norme in materia di scuole non statali)*. — 1-3. *(Omissis).*

4. Sono scuole non paritarie quelle che svolgono un'attività organizzata di insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di funzionamento:

a) un progetto educativo e relativa offerta formativa, conformi ai princìpi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio;

b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti;

c) l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, nonché di idoneo personale tecnico e amministrativo;

d) alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, per gli alunni delle scuole statali o paritarie.

5. Le scuole non paritarie che presentino le condizioni di cui al comma 4 sono incluse in un apposito elenco affisso all'albo dell'ufficio scolastico regionale. Lo stesso ufficio vigila sulla sussistenza e sulla permanenza delle predette condizioni, il cui venir meno comporta la cancellazione dall'elenco. Le modalità procedimentali per l'inclusione nell'elenco e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né intermedi, né finali. Esse non possono assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti a quelle previste dall'ordinamento vigente per le istituzioni scolastiche statali o paritarie e devono indicare nella propria denominazione la condizione di scuola non paritaria. Le sedi e le attività d'insegnamento che non presentino le condizioni di cui al comma 4 non possono assumere la denominazione di "scuola" e non pssono comunque essere sedi di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Per le scuole dell'infanzia non paritarie si prescinde dalla finalità correlata al conseguimento di un titolo di studio, di cui alla lettera *a)* del comma 4.».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 1-*bis*, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante: «Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità», convertito, con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, si veda la nota all'art. 1.

08G0009

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 gennaio 2008, n. **1.** *(Raccolta 2008)*

Modifiche al decreto ministeriale 6 marzo 2006, n. 172, recante: «Regolamento concernente modalità per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione in medicina».

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e in particolare l'articolo 36, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 2006, n. 172, recante: «Regolamento concernente modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina»;

Rilevata la necessità di modificare il regolamento da ultimo citato, onde rendere più celere la procedura concorsuale, in tal modo contribuendo a realizzare i princìpi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale reso in data 11 dicembre 2007;

Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari reso in data 7 dicembre 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 17 dicembre 2007;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota dell'8 gennaio 2008, prot. n. DAGL/14.3.4/18/2008;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al preambolo del decreto ministeriale 6 marzo 2006, n. 172, le parole «emana il seguente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «adotta il seguente regolamento».

2. All'articolo 2 del decreto ministeriale 6 marzo 2006, n. 172, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole «prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso medesimo», sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche delle scuole»;

b) al comma 3, le parole «non meno di trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «non meno di dieci giorni».

3. All'articolo 6, comma 2, le parole «Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 9 gennaio 2008

Il Ministro: MUSSI

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 74

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1980, n. 209, supplemento ordinario.

— La legge 19 novembre 1990, n. 341 recante: «Riforma degli ordinamenti didattici universitari», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 novembre 1990.

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Il comma 1 dell'art. 36 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 «Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE» prevede:

«Art. 36. — 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione delle commissioni giudicatrici nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) le prove di ammissione si svolgono a livello locale, in una medesima data per ogni singola tipologia, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato;

b) i punteggi delle prove sono attribuiti secondo parametri oggettivi;

c) appositi punteggi sono assegnati, secondo parametri oggettivi, al voto di laurea e al *curriculum* degli studi;

d) le commissioni sono costituite a livello locale secondo criteri predeterminati.».

— Il decreto ministeriale 6 marzo 2006, n. 172, recante «Regolamento concernente modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 2006, n. 109.

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 1 *(Princìpi generali dell'attività amministrativa)*. — 1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell'ordinamento comunitario.

1-*bis*. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

1-*ter*. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei princìpi di cui al comma 1.

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.».

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 6 del decreto 6 marzo 2006, n. 172, come modificati dal presente decreto:

«Art. 2 *(Ammissione alla scuola)*. — 1. Alle scuole si accede con concorso annuale per titoli ed esami, indetto con decreto del rettore dell'università, per il numero di posti determinati con decreto del Ministro, di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Al concorso possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia in data anteriore al termine di scadenza fissato dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con obbligo di superare l'esame di Stato *entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche delle scuole*. Nel bando sono altresì indicate la sede e la data della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola e le necessarie disposizioni organizzative.

2. Le prove di ammissione si svolgono a livello locale presso le singole università, nella medesima data per ogni singola tipologia. Il calendario delle prove, per ogni singola tipologia, è predisposto dal MIUR entro il 31 luglio di ciascun anno, in modo da poter adeguatamente pubblicizzare, con congruo anticipo, la data, nonché il numero dei posti di specializzazione assegnati a ciascun ateneo, e in modo che le università possano pubblicare il relativo bando almeno sessanta giorni prima della prova.

3. La domanda per partecipare alla prova di selezione, corredata della documentazione prevista dal bando, è presentata all'Università con apposizione di numero di protocollo e data, ovvero tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, *non meno di dieci giorni* prima della prova stessa.».

«Art. 6 *(Disposizioni transitorie e finali)*. — 1. Limitatamente all'anno accademico 2005/2006, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, possono partecipare al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale in data anteriore a quella indicata dal MIUR per l'effettivo inizio dei corsi.

2. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 25 febbraio 2003, n. 99.».

08G0021

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 2008.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per consentire il passaggio alla gestione ordinaria. (Ordinanza n. 3641).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2007;

Vista la legge 5 luglio 2007, n. 87, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2007, n. 3601, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007, con il quale lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania è stato prorogato al 30 novembre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3637 del 31 dicembre 2007 e quelle ivi richiamate;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3639 in data 11 gennaio 2008, con cui il prefetto dott. Gianni De Gennaro è stato nominato commissario delegato;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di ottimizzare le iniziative in corso e favorire il raggiungimento degli ulteriori obiettivi individuati dal decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, così come convertito nella legge 6 dicembre 2006, n. 290, e dall'ordinanza di protezione civile n. 3639 del 2008 il commissario delegato si avvale delle seguenti aree di competenza: area economica-finanziaria cui è preposto un soggetto attuatore designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; area tecnico-operativa cui è preposto il soggetto indicato nell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3639 dell'11 gennaio 2008; area giuridico-amministrativa cui è preposto un soggetto attuatore designato dal Ministero dell'interno; area tecnico-impiantistica cui è preposto un soggetto attuatore designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile; area tecnico-ambientale e per la raccolta differenziata cui è preposto un soggetto attuatore designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; area di tutela della salute cui è preposto un soggetto attuatore designato dal Ministero della salute.

2. Con successiva ordinanza del commissario delegato saranno definiti i compiti e le attività delle sopra citate aree e dei soggetti attuatori di cui al comma 1 che rimangono in carica fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3639 in data 11 gennaio 2008.

3. Al soggetto attuatore preposto all'Area tecnico-operativa può essere riconosciuto il potere di firma in base ad una specifica ordinanza del commissario delegato.

Art. 2.

1. Il commissario delegato ai fini dell'individuazione e autorizzazione dei siti da destinare a impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti si avvale dell'area tecnico-ambientale e per la raccolta differenziata e dell'area di tutela della salute.

2. Per la progettazione e l'allestimento, nonché per ogni altra necessaria iniziativa finalizzata all'apertura ed alla messa in esercizio dei predetti siti il commissario si avvale dell'area tecnico-operativa e dell'area tecnico-impiantistica.

3. Il commissario delegato può altresì avvalersi del supporto tecnico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per ogni iniziativa utile al tempestivo raggiungimento degli obiettivi di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3639 del 2008.

4. L'area tecnico-ambientale e per la raccolta differenziata curerà i rapporti con i comuni della regione Campania per l'attuazione dell'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3639 del 2008.

Art. 3.

1. Il sindaco di Salerno è nominato, fino alla cessazione dello stato di emergenza, commissario delegato per la localizzazione, progettazione e realizzazione del-

l'impianto di termodistruzione di cui all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3639 dell'11 gennaio 2008, nonché degli impianti connessi al ciclo integrato dei rifiuti ed alla raccolta differenziata nel comune di Salerno, avvalendosi delle deroghe indicate nel citato comma 2 e di quelle previste dalle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, il commissario delegato di cui al comma 1, che opera a titolo gratuito, si avvale del supporto degli uffici amministrativi e tecnici del comune di Salerno.

3. Per assicurare la copertura finanziaria dell'opera di cui al comma 1 il commissario delegato potrà affidare in concessione la costruzione e la gestione dell'impianto con modalità e durata sufficienti a garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento.

4. La potenzialità minima dell'impianto dovrà essere tale da garantire lo smaltimento almeno delle quantità di rifiuti prodotte nell'ambito della provincia di Salerno.

Art. 4.

1. Per l'attuazione degli adempimenti di cui all'ordinanza n. 3639 del 2008 e di quelli previsti dagli articoli 1 e 2 della presente ordinanza è istituita apposita contabilità speciale intestata al commissario delegato, cui è autorizzato il trasferimento di euro 10 milioni a valere sul Fondo della protezione civile, che sarà appositamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

1. Al fine di assicurare la complessiva funzionalità del Dipartimento della protezione civile in relazione al contesto emergenziale in atto nella regione Campania, il trattamento economico fondamentale attinente alle posizioni di comando del personale, in servizio presso il citato Dipartimento, appartenente alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza in deroga a quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'art. 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2008

Il Presidente: PRODI

08A00467

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 20 dicembre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Fruzsina Ambrus Varga, di titolo di formazione professionale, acquisito in Ungheria, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006, regolarmente registrato dagli organi di controllo, con il quale è stato conferito all'ing. Angelo Balducci l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo» e in particolare l'art. 7 «Imprese turistiche e attività professionali»;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista l'istanza della sig.ra Fruzsina Ambrus Varga, cittadina ungherese, nata a Székesfehérvár il 2 agosto 1981, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del sopra citato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale «bizonyítvány» acquisito in Ungheria, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di guida turistica nelle lingue ungherese, italiano e inglese;

Visto che con la predetta istanza la sig.ra Fruzsina Ambrus Varga ha esercitato il diritto di opzione di

cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994 scegliendo quale misura compensativa la prova attitudinale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 21 febbraio 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa di cui al citato art. 6 consistente in una prova attitudinale articolata in una prova scritta e orale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della misura compensativa sono di competenza della provincia di Roma che ha indicato il contenuto della stessa;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Fruzsina Ambrus Varga nata a Székesfehérvár il 2 agosto 1981, cittadina ungherese, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia nelle lingue: ungherese, italiano e inglese.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di una prova attitudinale consistente in un esame scritto e orale, di cui in premessa, da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato *A)* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la prova può essere ripetuta.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2007

Il capo del Dipartimento: BALDUCCI

ALLEGATO *A*

MATERIE OGGETTO DELLA PROVA ATTITUDINALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI GUIDA TURISTICA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 319/1994

Il contenuto del programma di che trattasi — prova attitudinale — finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Fruzsina Ambrus Varga, nata a Székesfehérvár il 2 agosto 1981 e residente a Budapest, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito Roma e provincia.

Tenuto conto che la sig.ra Fruzsina Ambrus Varga risulta essere un «professionista» già qualificato in Ungheria e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue ungherese, italiano e inglese le materie oggetto della prova orale sono così individuate:

prova scritta: anche mediante questionario, in materia di cultura storico-artistica, archeologica, produttiva nonché economica ed ambientale delle località in cui deve essere esercitata la professione;

prova orale: cultura storico-artistica generale.

Conoscenza di eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale, in relazione al territorio regionale e, in particolare e con maggiore dettaglio, a quello della provincia di Roma;

geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione. Conoscenza della situazione geografica generale della regione Lazio e, in particolare, della provincia di Roma per quanto attiene a: le vie di comunicazione principali, la situazione orografica, i parchi e riserve naturali, l'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali. Nozioni di statistica demografica; nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico;

nozioni generali di legislazione e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione.

È richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

08A00242

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 gennaio 2008.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentoventidue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il proprio decreto del 6 dicembre 2007, n. 119998, con il quale è stata disposta l'emissione della prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro con godimento 14 dicembre 2007 e scadenza 15 dicembre 2008;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 gennaio 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 14.303 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 28 gennaio 2008 l'emissione di una seconda tranche, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT), durata residua trecentoventidue giorni, con godimento 14 dicembre 2007 e scadenza 15 dicembre 2008, di cui al proprio decreto del 6 dicembre 2007 citato nelle premesse, fino al limite massimo in valore nominale di 3.500 milioni di euro.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi del-

l'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 24 gennaio 2008. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2008.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A00543

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 dicembre 2007.

Modalità di impiego del codice a barre sulle singole confezioni dei medicinali ad uso veterinario immessi in commercio.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 6-*octies* del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26;

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche, ed in particolare l'art. 89;

Ritenuto che il monitoraggio delle confezioni di medicinali veterinari immesse in commercio rafforzi ed amplifichi le misure di contrasto delle possibili frodi in danno della salute pubblica e del benessere animale;

Ritenuto opportuno avviare una graduale gestione dei flussi informativi, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, al fine di garantire la tracciabilità del farmaco ad uso veterinario fino all'utilizzatore finale;

Ravvisata la necessità di disciplinare in un unico contesto tutti gli aspetti relativi al codice identificativo dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle confezioni dei suddetti medicinali, anche al fine di agevolare l'applicazione della normativa vigente;

Decreta:

Art. 1.

1. Il codice a barre a lettura ottica applicato dal fabbricante sulle singole confezioni di medicinali ad uso veterinario immesse in commercio riporta almeno le seguenti informazioni:

a) identificazione precisa del medicinale veterinario;

b) data di scadenza;

c) numero del lotto di fabbricazione.

2. Il codice a barre a lettura ottica è stampato direttamente sulla confezione del medicinale o applicato con adesivo non rimovibile.

Le confezioni prive del suddetto codice o non conformi alle prescrizioni di cui all'allegato al presente decreto non sono ammesse nel canale distributivo.

Resta fermo l'obbligo previsto dall'art. 58 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, di indicare su ogni singola confezione di medicinale ad uso veterinario il numero dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di seguito denominata A.I.C., di cui all'art. 5 del decreto medesimo.

3. Il fabbricante applica i codici a barre a lettura ottica soltanto sul confezionamento esterno, qualora si tratti di medicinali immunologici ad uso veterinario che richiedono la conservazione a temperatura di congelamento.

4. Il Ministero della salute disciplina le eventuali modifiche da apportare al presente decreto in relazione all'evoluzione tecnologica in atto.

5. Ai sensi dell'art. 6-*octies* del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26, le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data del 1º gennaio 2008.

6. Le confezioni di medicinali veterinari prive di codici a barre a lettura ottica o dotate di codici a barre a lettura ottica non conformi alle prescrizioni del presente decreto, prodotte prima della data di cui al comma 5, possono essere commercializzate dalle industrie farmaceutiche, dai grossisti e dalle farmacie, per tutto il periodo di validità di ciascuna confezione.

Fino al 31 dicembre 2008 è possibile utilizzare anche il codice a barre lineare riportante il numero di autorizzazione all'immissione in commercio attribuito dal Ministero della salute.

Roma, 17 dicembre 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 30

ALLEGATO

1. *Codice dell'A.I.C. della confezione del medicinale veterinario.*

Il codice AIC stampato direttamente sulla confezione è numerico ed è composto da otto cifre precedute dalla cifra 1.

2. *Collegamento tra Global Trade Item Number (GTIN) e A.I.C.*

È consentito alla ditta interessata inserire nel codice a barre a lettura ottica quale identificativo della confezione il GS i OTIN (Global Trade Item Number in HEALTHCARE) o il numero di autorizzazione all'immissione in commercio attribuito dal Ministero della salute (A.I.C.).

Qualora il numero dell'A.I.C. non sia contenuto nel codice a barre a lettura ottica e la ditta interessata identifichi il medicinale veterinario attraverso il GTIN, la stessa provvede, per i medicinali già autorizzati, a comunicare al Ministero della salute il GTIN corrispondente a ciascuna A.I.C. già rilasciata entro il 31 dicembre 2008; per le nuove richieste di A.I.C. e per le variazioni riguardanti i medicinali già autorizzati, la ditta interessata provvederà a comunicare al Ministero della salute il GTIN al momento della presentazione della richiesta o degli atti definitivi.

Il Ministero della salute rende pubblico il numero di A.I.C. ed i corrispondenti numeri GTIN.

3. *Specifiche e standard del codice a barre a lettura ottica.*

È consentito alla ditta interessata utilizzare una tra le rappresentazioni elencate alle lettere A) e B):

A) Rappresentazione lineare del codice a barre contenente le informazioni di cui all'art. 1, comma 1:

standard: GS 1 System;

simbologia: GS1-128;

sintassi: GSl-128;

identificatore univoco articolo: GTIN (GlobaI Trade Item Number);

dati variabili: data scadenza, numero lotto (codificati con il sistema di riferimento GS1-128.

B) Rappresentazione bidimensionale del codice a barre contenente le informazioni di cui all'art. 1, comma 1:

standard: GS1 Datamatrix - GS1 System;

simbologia: Datamatrix ECC-200 (norma JSO/JEC 16022 Information technology - Internationai Symbology Specification - Data Matrix);

sintassi: GS1-128;

identificatore univoco articolo: GT1N (Global Trade Item Number);

dati variabili: data scadenza, numero lotto (codificati con il sistema di riferimento GS1-128).

08A00540

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 novembre 2007.

Concessione del trattamento di mobilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 410, legge n. 266/2005, in favore degli ex dipendenti delle società: Calzaturificio Cesare Firrao di Luzzi; I.C.M. S.r.l. di Melfi; Enel Power di Cagliari; Tonno Nostromo di Vibo Valentia. (Decreto n. 42151).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visti gli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con i quali è stata concordata la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilità in favore dei dipendenti per i quali sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Visti gli elenchi, vidimati dall'I.N.P.S., dei lavoratori aventi diritto alla concessione e/o alla proroga del trattamento di mobilità;

Visto il decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze il 20 marzo 2006, con il quale sono stati individuati 480 milioni di euro sul fondo per l'occupazione, ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Considerato che dai predetti accordi si evince che il numero delle unità interessate al trattamento è ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2005, così come previsto dal citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilità, entro il 31 dicembre 2006, in favore dei lavoratori interessati:

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, per il periodo dal 25 aprile 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 16 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di due ex dipendenti della società Calzaturificio Cesare Firrao (Cosenza), unità di Luzzi (Cosenza), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, così suddivisi:

dal 25 aprile 2006 al 31 dicembre 2006 per una unità;

dal 25 maggio 2006 al 31 dicembre 2006 per una unità.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 22.258,51.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 23 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di un ex dipendente della società I.C.M. S.r.l., unità di Melfi (Potenza), di cui all'elenco allegato, erroneamente non inserito nell'elenco dei beneficiari del trattamento di mobilità previsto dal decreto n. 40163 del 9 gennaio 2007.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 17.306,88.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilità, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 28 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di ottantotto ex dipendenti della società Enel Power (Cagliari), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi del decreto n. 38550 del 4 maggio 2006 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2006, registro n. 4, foglio n. 172, successivamente modificato con note del 19 dicembre 2006 e del 15 maggio 2007, poste in allegato.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 1.447.152,96.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilità, per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 30 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di settanta ex dipendenti della società Tonno Nostromo, unità di Vibo Valentia (Reggio Calabria), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi del decreto n. 40161 del 9 gennaio 2007 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2007, registro n. 1, foglio n. 89.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 866.730,52.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 40%.

Art. 5.

L'onere complessivo pari ad euro 2.353.448,87 graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 della U.P.B. 3.2.3.1.

Art. 6.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 5 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2007

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 168

08A00520

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 dicembre 2007.

Valutazione dei programmi di innovazione tecnologica presentati nel periodo compreso tra il 18 marzo 2002 e il 13 gennaio 2003, sulla base dei criteri individuati dalla direttiva 16 gennaio 2001.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 14, primo comma della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Vista la direttiva 16 gennaio 2001 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contenente direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Vista la circolare esplicativa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 1034240 dell'11 maggio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la circolare della Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese del 7 maggio 2002 che interrompe i termini previsti dalla normativa per la presentazione delle istruttorie relative ai programmi presentati a partire dal 18 marzo 2002;

Visto il decreto 7 gennaio 2003 del Ministero delle attività produttive che sospende i termini di presentazione delle domande di agevolazione a valere sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica a partire dal 14 gennaio 2003;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, e in particolare l'art. 1, comma 354, che prevede l'istituzione presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. di un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca»;

Visto il decreto 7 aprile 2005 del Ministro delle attività produttive di ripartizione delle risorse rinvenienti dalla cessione dei crediti relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca e innovazione, che al punto *a)* dell'art. 1 stanzia l'importo di 200 Meuro per i programmi proposti dalle imprese antecedentemente al 14 gennaio 2003;

Vista la deliberazione CIPE del 15 luglio 2005 che, in una prima ripartizione del Fondo di cui all'art. 1,

comma 354 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, assegna 760 Meuro al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto il decreto 29 dicembre 2005 del Ministro delle attività produttive, con il quale le imprese interessate sono state invitate a comunicare il loro perdurante interesse allo svolgimento del programma a suo tempo presentato anche in relazione alla sua attualità tecnologica e sono state destinate ulteriori risorse a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, pari al 20% delle somme complessivamente assegnate al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Viste le note di adesione pervenute dalle imprese nei termini stabiliti dal predetto decreto;

Visti i programmi trasferiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, presentati nel periodo 18 marzo 2002-13 febbraio 2003 e pervenuti entro la data del presente decreto;

Visto il decreto 1° febbraio 2006 del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 1 comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con il quale sono state definite le modalità di utilizzazione delle risorse di cui al medesimo art. 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, modificato con decreto legge 18 maggio 2006 n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente l'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione CIPE del 22 dicembre 2006, che ha modificato la prima ripartizione del Fondo di cui all'art. 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, riducendo l'assegnazione al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica a 525 Meuro e riducendo conseguentemente la quota parte destinata alla copertura del presente intervento a 107 Meuro;

Visto il parere del comitato tecnico di cui all'art. 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nella seduta del 12 novembre 2007;

Considerata l'opportunità di procedere alla valutazione dei programmi presentati nel periodo 18 marzo 2002-13 febbraio 2003, fermo restando il rispetto delle procedure di cui all'art. 6, comma 1, della direttiva 16 gennaio 2001;

Considerato che la effettiva esigua disponibilità di risorse finanziarie in relazione al numero di programmi da esaminare non consente di avvalersi delle modalità di gestione della procedura di cui all'art. 6, commi da 2 a 4 della direttiva 16 gennaio 2001;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato tecnico di cui all'art. 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nel quadro dell'esigenza di contenimento delle spese istruttorie, effettua la valutazione dei programmi individuati nelle premesse.

Il Comitato tecnico effettua la valutazione sulla base dei criteri individuati dall'art. 8, comma 2, lettere da *b)* a *g)* della direttiva 16 gennaio 2001, anche avvalendosi del supporto di gruppi di esperti, determinando inoltre la congruità di massima dei costi previsti per la realizzazione del programma.

Art. 2.

I programmi valutati positivamente dal Comitato tecnico sono sottoposti all'*iter* istruttorio previsto dall'art. 8 della direttiva 16 gennaio 2001.

Art. 3.

In attuazione del decreto 7 aprile 2005 e del decreto 29 dicembre 2005 del Ministro delle attività produttive, sono destinate all'agevolazione dei progetti presentati tra il 18 marzo 2002 e il 13 gennaio 2003, nonché dei programmi trasferiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e ricadenti nel medesimo periodo, le somme di 200 Meuro a valere sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica e di 107 Meuro a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto 1° febbraio 2006 del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la quota di 107 Meuro è utilizzata per agevolare i progetti di costo ammissibile pari almeno a 3 Meuro.

Roma, 11 dicembre 2007

Il Ministro: BERSANI

08A00296

DECRETO 14 dicembre 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Irrigua Masseria Stracca di Alliste - Società coop. a r.l.», in Alliste, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecics* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septies*decies del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Irrigua Masseria Stracca di Alliste - Società coop. a r.l.», con sede in

Alliste (Lecce), costituita in data 13 febbraio 1975, n. REA 132653, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545 *septiesdecies* del codice civile e il dott. Perrone Massimo, nato a Nardò (Lecce) il 28 settembre 1965, con studio in Nardò (Lecce), Corso Galliamo n. 2/a, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2007

Il Ministro: BERSANI

08A00398

DECRETO 14 dicembre 2007.

Scioglimento della società cooperativa «La Tramviaria - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecics* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di dispone il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septies*decies del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Tramviaria - Società cooperativa a responsabilità limitata - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bari, costituita in data 22 febbraio 1974, con atto a rogito del notaio dott. Vito Padolecchia di Mola di Bari, n. REA 336107, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Volpini Silvia, nata a Umbertide (Perugia) il 28 dicembre 1975, con studio in Foligno (Perugia) a via delle Industrie s.n. int. C - Frazione Sant'Eraclio, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2007

Il Ministro: BERSANI

08A00399

DECRETO 14 dicembre 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Gilmaw Assemblaggi - Piccola società cooperativa a r.l.», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dall'Unione nazionale cooperative italiane e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Gilmaw Assemblaggi - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Torino, costituita in data 20 febbraio 2002, con atto a rogito del notaio dott. Travostino Mario di Torino, n. REA 969070 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Anna Dallera, nata a Tortona (Alessandria) il 28 aprile 1969 e residente in Tortona (Alessandria), via Principe Tommaso di Savoia n. 15, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2007

Il Ministro: BERSANI

08A00401

DECRETO 14 dicembre 2007.

Scioglimento della società cooperativa «AS.SE Coop. assistenza e servizi alle cooperative, Società cooperativa a responsabilità limitata», in Brindisi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dall'Unione nazionale cooperative italiane e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa «AS.SE Coop. assistenza e servizi alle cooperative, Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Brindisi, costituita in data 9 maggio 1989, con atto a rogito del notaio dott. Errico Michele di Brindisi, n. REA 64921 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Gioia Teodoro, nato a Brindisi il 13 aprile 1954, e residente in Brindisi, via Villafranca n. 16 ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2007

Il Ministro: BERSANI

08A00402

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 gennaio 2008.

Modifica del piano dei controlli del vino DOC «Montefalco», approvato con il decreto 1° dicembre 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto 21 marzo 2002, concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 2003, concernente il conferimento al Consorzio tutela dei vini Montefalco dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC «Montefalco» e con il quale, in particolare, è stato approvato il relativo piano dei controlli;

Visto il decreto 4 agosto 2006, concernente la vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, del prospetto tariffario e la determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in

applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, recante disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto 7 novembre 2007, concernente le disposizioni relative alla richiesta di fornitura, alla distribuzione ed alla contabilizzazione delle fascette per i vini DOC;

Vista la richiesta presentata dal citato Consorzio di tutela in data 5 dicembre 2007, intesa ad apportare la modifica al piano dei controlli della DOC «Montefalco» approvato con il predetto decreto ministeriale 1º dicembre 2003, al fine di prevedere l'obbligo dell'apposizione sui recipienti delle apposite fascette stampate dall'Istituto Poligrafico dello Stato, secondo il modello approvato con il citato decreto ministeriale 13 luglio 2007, attestanti l'avvenuto controllo e recanti la numerazione progressiva;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Umbria sulla predetta richiesta di modifica al piano dei controlli con nota n. 193611 del 12 dicembre 2007;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di approvazione della modifica del piano dei controlli della DOC «Montefalco», nei termini sopra specificati, nonché per apportare la conseguente modifica all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del citato decreto ministeriale 1º dicembre 2003;

Decreta:

Articolo unico

1. È approvata la modifica al punto 8 della scheda 1 imbottigliatori del piano dei controlli per la DOC «Montefalco», approvato con il decreto ministeriale 1º dicembre 2003 richiamato nelle premesse, nel testo presentato dal Consorzio di tutela dei vini Montefalco in data 2 novembre 2006.

2. L'art. 2, comma 2, lettera *d)* del decreto ministeriale 1º dicembre 2003 richiamato nelle premesse è sostituito dal seguente testo: «*d)* le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri le fascette stampate dall'Istituto Poligrafico dello Stato attestanti l'avvenuto controllo e recanti la numerazione progressiva, secondo il modello approvato dal Ministero.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A00343

DECRETO 11 gennaio 2008.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Arancia di Ribera», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto l'art. 10, comma 4, del decreto 21 maggio 2007, relativo alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela Arancia Ribera di Sicilia, con sede in Ribera (Agrigento), corso Regina Margherita n. 238, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Arancia di Ribera, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 25904 del 27 dicembre 2007 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Consorzio di tutela Arancia Ribera di Sicilia, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della deno-

minazione Arancia di Ribera, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio di tutela Arancia Ribera di Sicilia, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Arancia di Ribera, secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Arancia di Ribera.

Art. 2.

La denominazione Arancia di Ribera è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Arancia di Ribera, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

2. La protezione transitoria decadrà qualora entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, non sarà approvato il relativo piano dei controlli, così come previsto dal comma 2 dell'art. 10 del decreto 21 maggio 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A00475

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 4 gennaio 2008 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Alberto Carotenuto, console generale onorario del Giappone in Napoli.

08A00344

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Glasgow (Regno Unito)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Leandro Franchi, console onorario in Glasgow, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo degli atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informare tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in Edimburgo);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Edimburgo;

j) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Edimburgo della documentazione relativa al rilascio di visti;

k) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Edimburgo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario di Glasgow;

l) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

m) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato generale d'Italia in Edimburgo;

n) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato onorario di Glasgow, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza al Consolato generale d'Italia in Edimburgo;

o) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

p) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Art. 2.

Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale del 9 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 28 settembre 1992, concernente la limitazione di funzioni consolari in favore del sig. Leandro Franchi, Console onorario d'italia in Glasgow.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2008

Il direttore generale per il personale
SANFELICE DI MONTEFORTE

08A00345

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Belfast (Regno Unito)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Olimpio Gino D'Agostino, console onorario in Belfast, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo degli atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informare tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Edimburgo);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Edimburgo;

j) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Edimburgo della documentazione relativa al rilascio di visti;

k) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Edimburgo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario di Belfast;

l) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

m) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato generale d'Italia in Edimburgo;

n) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato onorario di Belfast, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza al Consolato generale d'Italia in Edimburgo;

o) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

p) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Art. 2.

Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale del 22 agosto 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 19 settembre 1987, concernente la limitazione di funzioni in favore del sig. Olimpio Gino D'Agostino, Console onorario d'Italia in Belfast.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2008

Il direttore generale per il personale
SANFELICE DI MONTEFORTE

08A00346

Limitazione di funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in Banjul (Gambia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Dayal Daryanani, vice console onorario in Banjul (Gambia), oltre all'adempimento dei gnerali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar dagli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

c) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, l'Ambasciata a Dakar;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar della documentazione relativa al rilascio di visti;

e) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

f) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme della autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2008

Il direttore generale per il personale
SANFELICE DI MONTEFORTE

08A00347

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 16 gennaio 2008

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4792
Yen	157,29
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,051
Corona danese	7,4461
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,75400
Fiorino ungherese	255,18
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6979
Zloty polacco	3,6021
Nuovo leu romeno	3,7155
Corona svedese	9,4194
Corona slovacca	33,465
Franco svizzero	1,6142
Corona islandese	96,15
Corona norvegese	7,9420
Kuna croata	7,3424
Rublo russo	36,0410
Nuova lira turca	1,7356
Dollaro australiano	1,6806
Real brasiliano	2,6127
Dollaro canadese	1,5122
Yuan cinese	10,6982
Dollaro di Hong Kong	11,5344
Rupia indonesiana	13971,04
Won sudcoreano	1390,52
Peso messicano	16,2039
Ringgit malese	4,8348
Dollaro neozelandese	1,9255
Peso filippino	60,233
Dollaro di Singapore	2,1142
Baht tailandese	43,930
Rand sudafricano	10,2508

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

08A00518

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 192 adottata in data 12 ottobre 2007 dalla Cassa nazionale del notariato.

Con ministeriale n. 24/IX/0019765/NOT-L-30 del 21 dicembre 2007 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 192 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 12 ottobre 2007, concernente l'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei notai dal 25% al 28% con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

08A00338

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Golaval»

Con la determinazione n. aRM-186/2007-710 del 17 dicembre 2007, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Pfizer Consumer Health Care S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: GOLAVAL;

confezione: 032227050;

descrizione: 18 pastiglie gusto agrumi;

confezione: 032227047;

descrizione: 24 pastiglie gusto menta senza zucchero;

confezione: 032227035;

descrizione: 18 pastiglie gusto menta senza zucchero;

confezione: 032227023;

descrizione: 24 pastiglie gusto menta.;

confezione: 032227011;

descrizione: 18 pastiglie gusto menta.

08A00418

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prempak»

Con la determinazione n. aRM-187/2007-946 del 18 dicembre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Wyeth Medica Ireland (rappresentata in Italia dalla ditta Wyeth Lederle S.p.a.) l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: PREMPAK;

confezione: 028031021;

descrizione: «1,25 mg + 5 mg compresse» 28 + 12 compresse;

confezione 028031019;

descrizione: «0,625 mg + 5 mg compresse» 28 + 12 compresse.

08A00419

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Anatensol»

Con la determinazione n. aRM-188/2007-1401 del 18 dicembre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Bristol Myers Squibb S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: ANATENSOL;

confezione: 018281028;

descrizione: «1 mg compresse rivestite» 25 compresse rivestite.

08A00420

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dravyr»

Con la determinazione n. aRM-189/2007-7072 del 18 dicembre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta D.R. Drug Research S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: DRAVYR;

confezione: 028242081;

descrizione: «3% unguento oftalmico» tubo 4,5 g;

confezione 028242079;

descrizione: «400 mg/5 ml sospensione orale» flacone 100 ml.

08A00417

AUGUSTA IANNINI, *direttore* ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

(GU-2008-GU1-020) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00